

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

parere n. 16 Data 27/02/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 21/02/2023 avete ad oggetto la Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia dei debiti commerciali - esercizio 2023 (art.1, comma 862, l.145/2018).
---------------------------------	--

L'anno 2023 il giorno ventitre del mese di febbraio, a mezzo di posta elettronica certificata, veniva avanzata all'organo di revisione economico-finanziaria parere in merito alla valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali – esercizio 2023 (art. 1, comma 862, l. 145/2018);

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2022, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 23/08/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022 – 2023 - 2024 e l'assegnazione PEG Definitivo-Obiettivi-Performance 2022/2024 - Anno 2022;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al **5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al **3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al **2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'**1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Considerato che, anche per il 2023, con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2023, viene iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 con la codifica del piano dei conti U. 1.10.01.06.00, un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

Tenuto conto che l’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

Considerato che, in ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Preso atto che si sono verificate le predette condizioni, ragion per cui lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

Considerato che l’iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatorio anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente ma l’ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificatosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al **5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- b) al **3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- c) al **2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- d) all’**1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.

Considerato che i tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

Considerato altresì che i tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Considerato che nel corso dell’esercizio l’accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Preso atto che Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, la situazione dello stock di debito commerciale dell'Ente è la seguente :

- Debito scaduto e non pagato al 31/12/2022 è pari ad € 611.626,52;
- Debito scaduto e non pagato al 31/12/2021 è pari ad € 556.631,36
- Importo documenti ricevuti nell'esercizio 2022 ad € 1.324.774,52;
- Importo documenti ricevuti nell'esercizio 2021 ad € 1.020.419,70;
- Tempo medio ponderato di pagamento anno 2022 giorni 107;
- Tempo medio ponderato di pagamento anno 2021 giorni 108;
- Tempo medio ponderato di ritardo anno 2022 giorni 77;
- Tempo medio ponderato di ritardo anno 2021 giorni 78;

Rilevati alla data del 31/12/2022 gli indicatori per l'esercizio 2023 presentano i seguenti valori:

- indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: **+9,88%**
(debito al 31/12/2021 € 556.631,36/debito al 31/12/2022 € 611.626,52);
- indicatore di tempestività dei pagamenti: superiore a 107 giorni;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 77 giorni;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2023, il 5% della spesa per acquisto beni e servizi (Macro-agg. 1.03) del Bilancio 2022/2024 annualità 2023 pari ad € 941.103,97, la somma di € 47.005,19 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento;

Evidenziato che l'Ente, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	941.103,97
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03) (sanzioni al codice della strada)	-	1.000,00
Totale		940.103,97
Percentuale applicata		5%
Importo FGDC da accantonare		47.005,19

Rilevato che:

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 dalla responsabile del servizio finanziario Rag. Emilia Molinaro;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 21/02/2023 avete ad oggetto:

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2023 la somma di € 47.005,19, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) della deliberazione di giunta ad oggetto, sul capitolo da istituire nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Corigliano-Rossano addì 27/02/2023

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano